- **Avv. Valerio Vallefuoco**, Conponente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma Membro esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Commercialisti di Roma e Commissione Ordine Avvocati di Milano
- Socio fondatore e Vice-Presidente di AssoAml

"BLOCKCHAIN, VIRTUAL ASSET, E ANTIRICICLAGGIO NELLA V DIRETTIVA, FOCUS SULLE MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO DEL DECRETO CORRETTIVO"

VALUTE VIRTUALI: LA DEFINIZIONE CHE NÉ DA LA V DIRETTIVA

"una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo *status* giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

PRESTATORE DI SERVIZI DI PORTAFOGLIO DIGITALE: CHI É

Qualunque soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

SERVIZI DI EXCHANGE E WALLET PROVIDERS TRA LE ATTIVITÁ DA MONITORARE

La V direttiva estende la categoria dei destinatari della normativa aml/ctf:

- ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra le valute virtuali e valute aventi corso forzoso(c.d. servizi di Exchange);

- Ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (c.d. wallet providers).

CRITICITÁ: IL PROBLEMA DELL'ANONIMATO

Resta il problema dell'anonimato delle valute virtuali dato che gli utenti potrebbero effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali categorie di *provider*.

RIMEDI

Per contrastare i rischi legati all'anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentono loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un'autodichiarazione alle autorità designate (Considerando, n.9).

LE RACCOMANDAZIONI DEL FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF).(1/3)

Raccomandazione n.15 Nuove tecnologie

I Paesi e le istituzioni finanziarie devono identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo che possono insorgere per effetto (a) dello sviluppo di nuovi prodotti e nuove prassi commerciali, ivi inclusi nuovi meccanismi di distribuzione, e (b) l'utilizzo di nuove tecnologie o in fase di sviluppo sia per prodotti nuovi che per prodotti preesistenti. Nel caso di istituzioni finanziarie, la valutazione del rischio deve precedere il lancio di nuovi prodotti, di nuove prassi commerciali o l'utilizzo di tecnologie nuove o in fase di sviluppo. Le istituzioni finanziarie devono adottare misure appropriate per gestire e mitigare tali rischi.

LE RACCOMANDAZIONI DEL FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF).(2/3)

La nuova nota interpretativa alla 15esima Raccomandazione

I VASP (Virtual Asset Services Provider) dovrebbero ottenere una licenza o essere registrati in un albo specifico, nella giurisdizione dove gli stessi sono stati istituiti o, nel caso di provider persone fisiche, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

LE RACCOMANDAZIONI DEL FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF).(3/3)

La nuova nota interpretativa alla 15esima Raccomandazione

Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure legali o regolamentari necessarie per impedire ai criminali e alle loro organizzazioni di detenere o essere beneficiari effettivi di un interesse significativo o di controllo o detenere una funzione di gestione in un VASP.

I VASP dovrebbero essere sottoposti alla vigilanza di un'autorità nazionale, dotata di poteri di supervisione, monitoraggio ed ispezione, di richiesta di informazioni sull'attività esercitata nonché del potere di irrogare sanzioni, incluso il ritiro della licenza.

18 ottobre 2019

A giugno, il GAFI ha introdotto i primi standard globali per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo delle risorse virtuali. Oggi il GAFI ha concordato come valutare l'attuazione da parte dei paesi di questi nuovi requisiti.

Data la natura globale delle risorse virtuali, è essenziale che i paesi applichino rapidamente questi requisiti, in particolare comprendendo i rischi e garantendo l'effettiva supervisione del settore. D'ora in poi, il GAFI valuterà, nell'ambito delle sue valutazioni reciproche, in che misura i paesi stanno attuando queste misure. I paesi che hanno già subito la valutazione reciproca dovranno riferire durante il processo di follow-up sulle azioni intraprese in questo settore.

Le attività emergenti come le cosiddette "STABLECOIN GLOBALI" e le loro reti e piattaforme globali proposte potrebbero potenzialmente causare uno spostamento nell'ecosistema di risorse virtuali e avere implicazioni per il riciclaggio di denaro e i rischi del finanziamento del terrorismo. Ci sono due preoccupazioni: adozione da parte del mercato di massa di beni virtuali e trasferimenti da persona a persona, senza la necessità di un intermediario regolamentato. Insieme, questi cambiamenti potrebbero avere gravi conseguenze per la nostra capacità di rilevare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In termini generali, sia le "stablecoin" globali sia i loro fornitori di servizi sarebbero soggetti agli standard GAFI o come beni virtuali e fornitori di servizi di beni virtuali o come beni finanziari tradizionali e loro fornitori di servizi. Non dovrebbero mai essere al di fuori del campo di applicazione dei controlli antiriciclaggio.

Il GAFI sta monitorando attivamente le attività emergenti, comprese le "stablecoin" globali. Continuerà ad esaminarne le caratteristiche e i rischi e prendere in considerazione ulteriori chiarimenti su come gli standard GAFI si applicano alle "stablecoin" globali e ai loro fornitori di servizi, nonché sulla necessità di ulteriori aggiornamenti.

Le autorità nazionali sono responsabili dell'attuazione delle norme AML / CFT nella loro giurisdizione, attraverso leggi e regolamenti nazionali. Il GAFI lavorerà per promuovere un'attuazione globale efficace dei suoi standard quando si applicano alle risorse virtuali e ad altre risorse emergenti.

Il GAFI continuerà a garantire che i suoi standard rimangano pertinenti e reattivi e riferirà ai ministri delle finanze del G20 e ai governatori delle banche centrali nel 2020 sui rischi delle "stablecoin" globali e di altre attività emergenti.

Il GAFI ha approvato a ottobre 2019 le nuove Best Practices Paper on Beneficial Ownership per le persone giuridiche. Il nuovo documento sulle migliori pratiche sottolinea l'importanza di adottare un approccio su più fronti, e suggerisce le caratteristiche chiave di un sistema efficace. In base agli input e casi di studio di paesi che fanno parte della rete globale, sarà di grande aiuto per paesi attuano misure solide ed efficaci per impedire che i criminali e i terroristi non si nascondono dietro a compagnie e altri tipi di aziende persone giuridiche. Il documento suggerisce inoltre alle giurisdizioni la possibilità di ottenere informazioni sulla proprietà effettiva dei soggetti esteri.

Italia La piattaforma MOLECOLA* utilizzata dalla Guardia di Finanza (GdF), facilita l'identificazione dell'effettivo beneficiario effettivo delle persone giuridiche costituite in Italia attraverso il trattamento delle informazioni contenute in varie fonti (registro delle imprese, banche dati delle forze dell'ordine, banca dati dell'amministrazione fiscale, registro fondiario, elenchi di persone designate ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e altre fonti aperte). Come stabilito nei casi previsti, ciò ha consentito alla Guardia di Finanza di individuare con successo l'avente diritto economico finale in una serie di casi, anche in casi che coinvolgono strutture societarie complesse e transnazionali. La piattaforma MOLECOLA si è rivelata utile, in particolare riducendo considerevolmente i tempi necessari per effettuare controlli incrociati.

*MOLECOLA: questo strumento è utilizzato nelle indagini finanziarie con software integrato all'interno della Direzione Nazionale Antimafia (Direzione Nazionale Antimafia). MOLECOLA importa elettronicamente informazioni di massa da diverse banche dati (ad esempio, le varie banche dati delle forze dell'ordine, la banca dati dell'amministrazione fiscale, il registro fondiario, il registro delle imprese e informazioni da altre fonti aperte). Le informazioni vengono analizzate in base alle attività operative indagate, consentendo di elaborare relazioni standardizzate adatte alle indagini, nonché relazioni di analisi operativa che individuano i legami tra le persone e le operazioni finanziarie e la sproporzione tra entrate e spese delle persone indagate.

IL PROGETTO DI UNA NUOVA GUIDA

Il GAFI sta sviluppando una guida per chiarire come i sistemi di identità digitale possano essere utilizzati per l'adeguata verifica della clientela.

IL PROGETTO DI UNA NUOVA GUIDA

La Task Force azione finanziaria (GAFI) sta sviluppando una guida per chiarire come i sistemi di identità digitale (ID digitale) possono essere utilizzati per la due diligence dei clienti (CDD). Il progetto di orientamento intende aiutare i governi, le istituzioni finanziarie e altre entità pertinenti ad applicare un approccio basato sul rischio all'uso dell'ID digitale per i CDD.

Il GAFI sta consultando le parti interessate del settore privato prima di finalizzare la guida. Accoglierà con favore le nostre opinioni sulle aree di interesse di seguito, oltre a proposte specifiche al testo della guida. Si Chiede principalmente punti di vista da banche, fornitori di servizi di asset virtuali e altre entità regolamentate, ma accogliamo con favore anche i punti di vista delle autorità.

Il GAFI rivedrà il testo della guida e delle sezioni particolari (ad esempio - Appendice B che contiene casi studio) parallelamente alla consultazione pubblica.

Aree di interesse

1. **Esistono rischi specifici di riciclaggio di denaro / finanziamento del terrorismo derivanti dall'uso dei sistemi di identità digitali per i CDD, diversi da quelli già menzionati nella sezione IV della guida?**
   In tal caso, come possono essere affrontati e da chi? Esistono opportunità specifiche per combattere il riciclaggio di denaro / finanziamento del terrorismo che non sono già menzionate nella guida?

2. **Qual è il ruolo dei sistemi di identificazione digitale nella due diligence o nel monitoraggio delle transazioni in corso?**
   A. Quali informazioni acquisite con l'autenticazione al momento dell'imbarco e durante l'autorizzazione per l'accesso all'account? Chi acquisisce questi dati?
   b. I dati di autenticazione acquisiti sono rilevanti ai fini della due diligence e / o del monitoraggio delle transazioni in corso in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo? Se si, come?

3 . In che modo i sistemi di identificazione digitale possono supportare l'inclusione finanziaria?

un. In che modo è possibile utilizzare i sistemi di identificazione digitale con diversi livelli di garanzia per prove / registrazioni di identità / autenticazione e / o autenticazione per implementare CDD a più livelli, consentendo ai clienti una gamma di funzionalità dell'account in base all'estensione del CDD eseguito, e in particolare in situazioni a basso rischio? Fornisci eventuali esempi pratici.

b. Hai adottato livelli di garanzia inferiori per il controllo dell'identità a supporto dell'inclusione finanziaria? Quali misure aggiuntive applichi per mitigare i rischi? Fornisci eventuali esempi pratici.

c. In che modo la CDD progressiva tramite i sistemi di identificazione digitale può favorire l'inclusione finanziaria (ovvero stabilire una maggiore fiducia nell'identità del cliente nel tempo?)

4. L'uso di sistemi di identificazione digitale per CDD solleva problemi distinti per l'implementazione dei requisiti di tenuta dei registri del GAFI?

un. Quali record conservi quando usi i sistemi di identificazione digitale per CDD?

b. Quali sono le sfide nel soddisfare i requisiti di conservazione della documentazione quando si utilizzano i sistemi di identificazione digitale per CDD?

c. Se si mantengono record diversi quando si utilizzano i sistemi di identificazione digitale per l'imbarco, ciò influisce su altre misure antiriciclaggio e antiterrorismo (ad esempio, due diligence in corso o monitoraggio delle transazioni)?

Fornisci la tua risposta a FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org con l'oggetto “Commenti di [autore] sul progetto di guida per gli ID digitali”,

SANZIONI: LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LG. 125/2019.(1/2)

La nuova sanzione per organizzazione carente.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime in materia **di organizzazione, procedure e controlli interni, dettate dalle disposizioni di attuazione delle Autorità di vigilanza di settore.**

SANZIONI: LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LG. 125/2019.(2/2)

ART. 62, COMMA 7-bis
TRASPORTO VALORI VIGILATI

Banca d'Italia può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350 mila euro, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adottate nei confronti del **trasporto valori vigilati**, ossia di quei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di apposita licenza. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale, ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile

INTERVENTI CORRETTIVI(1/2)

ART. 58, COMMA 3

Estensione della sanzione per inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di S.O.S., ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale.

INTERVENTI CORRETTIVI(2/2)

ART. 62, COMMA 8

La Consob può ora irrogare le disposizioni sanzionatorie specificamente previste per i soggetti obbligati vigilati oltre che nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, anche nei confronti dei soggetti titolari di funzione di amministrazione, direzione e controllo.

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il MEF provvede all'irrogazione di ogni sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita dalla legge antiriciclaggio alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.

Competenza esclusiva per l'emissione del decreto di condanna MEF sede Roma

Competenza esclusiva Giurisdizione per le sanzioni amministrative Tribunale Civile di Roma Corte di Appello e Cassazione .

Roma, 21 novembre 2019

Vi ringrazio per la gentile attenzione!

Componente Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma e di Milano, membro esterno Commissione Antiriciclaggio Ordine Commercialisti di Roma Socio fondatore e Vice-Presidente AssoAml

Prof. Avv. Valerio VALLEFUOCO

Studio Legale Vallefuoco & Associati S.T.P.

Viale Regina Margherita 294, 00198 Roma

Via Vincenzo Monti 15, 20123 Milano

email: v.vallefuoco@studiovallefuoco.it

Tel.: +39 06 44251509

Fax: +39 06 8412205